



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLICINE 2 – 02010 BORBONA

Tel. 0746/940037 -- Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo URL : www.comune.borbona.rieti.it

Prot. n. 2480

Data 20 APR 2021

Sig. Colletta Maurizio
Via Provenzal n.41
57128 Livorno

Ordinanza n° 9 del 2021

REVOCA ORDINANZA N° 65 DEL 2017 SGOMBERO EDIFICIO Fg. 10 p.lla 257 sub 2

IL SINDACO

Premesso che:

- Con l'Ordinanza n°65 del 15.04.2017, a seguito del sopralluogo Aedes del 04.02.2017, venne disposta l'inagibilità con esito <<B - Edificio Temporaneamente Inagibile>> ;
- Dato atto che, a seguito della esecuzione delle opere, il tecnico incaricato, con prot. 2391 del 16.04.2021, ha presentato SCIA per l'agibilità relativa all'immobile oggetto dell'intervento edilizio;
- Ritenuto sussistano i motivi per revocare l'Ordinanza n. 65 del 2017;
- VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 e 31.10.2016, con le quali gli effetti del precedente deliberato sono stati estesi agli eventi sismici del 26.10.2016 e 30.10.2016, che hanno interessato Borbona;
- VISTO il vigente statuto comunale;

ORDINA

1. La revoca dell'inagibilità dichiarata con l'Ordinanza n. 65 del 2017;
2. Il conseguente ripristino dell'usabilità delle unità immobiliari e la decadenza dei soggetti predetti o di altri residenti, dalla concessione di eventuali C.A.S.;

DISPONE

La notifica della presente alle parti in indirizzo, e la trasmissione:

- alla Prefettura di Rieti;
- al COI Unico;
- al Comando stazione dei Carabinieri di Borbona;

tel. 0746/94.00.37
fax. 0746/94.02.85

- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

L'esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Rieti ed altresì affissa all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Il Sindaco
Maria Antonietta Di Gaspare

